



TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Penale

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO
DELL' UDIENZA MONOCRATICA DEL 12.05.2020

Il giudice, dott.ssa Elisabetta Mazza,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato ad opera del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

rilevato che:

- (1) ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del d.l. 18/2020 «Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari ... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie» ed «al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»;
- (2) ai sensi dell'articolo 83, comma 7, del d.l. 18/2020 «Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: [...] g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3»;
- (3) in attuazione delle norme sopra richiamate, con decreto n. 15 del 27 aprile 2020, il Presidente del Tribunale ha previsto il rinvio d'ufficio fuori udienza di tutti i procedimenti penali fissati tra l'11 maggio ed il 30 giugno 2020, con sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il procedimento è rinviato e comunque non oltre il 30 giugno, ad eccezione dei seguenti procedimenti, che saranno invece oggetto di trattazione:
 - «procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive»;
 - «a prescindere da richiesta di parte, tutti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali o di sicurezza»;
 - «a richiesta di parte avanzata entro il termine inderogabile di tre giorni, esclusi festivi, prima dell'udienza fissata: a) i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i processi con misure cautelari reali, per i quali il giudice titolare, a fronte della richiesta ricevuta, fisserà l'udienza di trattazione in data anche

diversa da quella originariamente prevista tenendo conto dei criteri tabellari vigenti»;

- «procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ma solo previa apposita declaratoria da parte del giudice su richiesta di parte; il PM e i difensori interessati presenteranno tali eventuali istanze entro tre giorni prima della data se già fissata per l'atto»;
- (4) rilevato che i procedimenti fissati per l'udienza monocratica del 12 maggio 2020 in epigrafe non rientrano tra le ipotesi eccezionali di cui il decreto presidenziale prevede la trattazione;
- (5) considerato che, pertanto, i procedimenti in questione devono essere differiti ad altra data con decreto emesso fuori udienza;
- (6) ritenuto che la data di rinvio debba essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali;

P.Q.M.

dispone che l'udienza penale fissata per il giorno 12 maggio 2020 è rinviata d'ufficio, per gli stessi incombenti, al giorno 11 maggio 2021, con gli stessi orari fissati per ciascun processo, ad eccezione dei seguenti procedimenti che, tenuto conto del titolo di reato e dell'epoca di consumazione, sono così rinviati d'ufficio:

n.2536/17 RGdib- n. 2588/14 R.G.N.R - udienza del 19.1.2021 ore 12:00
n. 1186/17 RGdib-n. 2158/14 R.G.N.R. - udienza del 19.1.2021 ore 9:30
n. 829/19 RGdib-n. 2538/16 R.G.N.R-udienza del 19.1.2021 ore 13:00

Nei procedimenti rinviati sono sospesi, nei limiti di legge, il corso della prescrizione e, ove applicabili, i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la immediata comunicazione del presente decreto al P.M., al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 11 maggio 2020

Il giudice
Dott.ssa Elisabetta Mazza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TIVOLI, 11 MAG 2020
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Barbara Tiloca